



Borsa Italiana

AVVISO n.21764	21 Novembre 2016	ETFplus - OICR Aperti
---------------------------------	------------------	-----------------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto : SELLA GESTIONI SGR
dell'Avviso

Oggetto : 'ETFplus - OICR Aperti' - Inizio
negoziazioni 'SELLA GESTIONI SGR'

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Denominazione a listino ufficiale	ISIN
Investimenti Sostenibili LIFEGATE	IT0005215709
Tipo strumento:	OICR Aperto
Oggetto:	INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazione:	22/11/2016
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto ETFplus
Segmento di quotazione:	Segmento OICR APERTI
Operatore incaricato:	ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE S.P.A. - IT1638
SOCIETA' DI GESTIONE	
Denominazione:	SELLA GESTIONI SGR
Calendario di negoziazione e liquidazione:	si veda Avviso specifico

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 22/11/2016, lo strumento indicato nella scheda riepilogativa verrà inserito nel Listino Ufficiale, sezione ETFplus.

Si ricorda che l'articolo IA.3.2.1, comma 1 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. prevede, tra l'altro, che gli operatori devono astenersi da immettere, cancellare o modificare proposte di negoziazione dopo le ore 10:55

Allegati:

- Scheda riepilogativa
- Regolamento Unico di Gestione

Denominazione/Long Name	Codice ISIN	Trading Code	Instrument Id	Valuta negoziazione	Exchange Market Size	Quantitativo minimo di negoziazione	Valuta denominazione	Numero titoli	NAV	NAV e Numero titoli al	Dividendi (periodicità)
Investimenti Sostenibili LIFEgate	IT0005215709	LGINVS	801452	EUR	1000	1	EUR	0	100	18/11/16	CAPITALIZZATI

REGOLAMENTO UNICO

DEI FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA FONDI APERTI GESTNORD FONDI (trattasi di OICVM aperti non riservati conformi alla Direttiva 2009/65/CE)

(in vigore dal 22 novembre 2016)



FONDI COMUNI

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A. SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi

OICVM aperti non riservati denominati:

- **NORDFONDO LIQUIDITA'** ("Classe A", "Classe C")
- **NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE** ("Classe A", "Classe B", "Classe C")
- **NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE** ("Classe A", "Classe C")
- **NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI** ("Classe A", "Classe C")
- **NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI** ("Classe A", "Classe B", "Classe C")
- **NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE** ("Classe A", "Classe C")
- **NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI** ("Classe A", "Classe C")
- **INVESTIMENTI SOSTENIBILI** ("Classe A", "Classe C", "Classe LIFEGATE", "Classe LIFEGATE SG")
- **GESTNORD BILANCIATO EURO** ("Classe A", "Classe C")
- **GESTNORD AZIONI ITALIA** ("Classe A", "Classe C")
- **GESTNORD AZIONI EUROPA** ("Classe A", "Classe C")
- **INVESTIMENTI STRATEGICI** ("Classe A", "Classe C", "Classe E")

Ciascun Fondo prevede almeno due categorie di quote definite quote di Classe A e quote di Classe C.

I fondi Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine e Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti prevedono tre categorie di quote, definite quote di Classe A, quote di Classe B e quote di Classe C.

Il fondo Investimenti Strategici prevede tre categorie di quote definite quote di Classe A, quote di Classe C e quote di Classe E.

Il fondo Investimenti Sostenibili prevede quattro categorie di quote definite quote di Classe A, quote di Classe C, quote di Classe LIFEGATE e quote di Classe LIFEGATE SG.

Le informazioni relative alle caratteristiche delle Classi e le condizioni per accedere alle stesse sono riportate al successivo art. 1, punto 1.2 della Parte B) "CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO".

Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi riferito alle quote di ciascuna classe ove presente la ripartizione in classi.

Tutte le quote di un Fondo – ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa classe – hanno uguale valore e uguali diritti.

La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Società di Gestione del risparmio (SGR)

Sella Gestioni SGR S.p.A. - autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al n. 5 dell'Albo delle SGR ex art. 35 TUF - Sezione Gestori di OICVM tenuto dalla Banca d'Italia, con sede in Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano. Appartenente al Gruppo Bancario Banca Sella.

Indirizzo Internet: www.sellagestioni.it

Depositario

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. con sede legale e Direzione Generale in Corso Europa 18 – 20122 Milano, iscritto al n. 5000.5 dell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati delle quote dei fondi sono svolte presso la dipendenza della Banca in Corso Sempione 57 – 20149 Milano, ove sono altresì disponibili i prospetti contabili dei fondi.

Indirizzo Internet: www.icbpi.it

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore della quota degli OICVM (NAV), espresso in Euro, è calcolato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e nei giorni di festività nazionale quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte, e pubblicato sul sito Internet della SGR. Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il valore della quota è reperibile anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Il Depositario è incaricato di provvedere al calcolo del NAV.

Quotazione

Le quote di Classe LIFEGATE sono destinate alla quotazione e alla negoziazione nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti.

B. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

ART. 1) SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO DEI FONDI E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Parte comune a tutti i Fondi

1. Lo scopo del Fondo è di offrire ai Partecipanti un investimento in strumenti finanziari opportunamente diversificati e selezionati, al fine di aumentare nel tempo il valore dei capitali conferiti.
2. Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo 1.3 circa l'indirizzo degli investimenti, può essere investito:
 - in strumenti finanziari quotati, non quotati e/o quotandi nei limiti previsti dalla vigente normativa di vigilanza, con un adeguato grado di liquidità;
 - in derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:
 - di copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Fondo;
 - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi di seguito in tabella indicati, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo:

Fondo	Emittente
NORDFONDO LIQUIDITA'	
NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE	
NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE	
NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE	
INVESTIMENTI SOSTENIBILI	
GESTNORD BILANCIATO EURO	
NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI	
NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI	
NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	
INVESTIMENTI STRATEGICI	
	Paesi appartenenti all'OCSE o Organismi Internazionali ed Enti locali di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE

3. Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, quelli indicati nella lista, approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento.
4. La partecipazione a ciascun Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Più specificatamente, con riferimento agli investimenti in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, i Fondi possono essere esposti al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito. Con riferimento viceversa agli investimenti di natura azionaria ogni Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che

può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito. Qualora l'investimento avvenga in parti di O.I.C.R., il Fondo è esposto al rischio connesso con le possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse. L'investimento in strumenti denominati in valuta estera può comportare l'esposizione del Fondo al rischio di cambio.

5. La SGR nella selezione degli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera effettua la ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
6. Resta comunque ferma la facoltà della SGR di detenere una parte del patrimonio dei Fondi in disponibilità liquide e più in generale di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei Partecipanti.
7. Relativamente alle operazioni con parti correlate i Fondi possono:
 - acquistare beni e titoli di società finanziarie da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
 - investire in parti di O.I.C.R. gestiti dalla stessa SGR o da società appartenenti al Gruppo Banca Sella (di seguito "O.I.C.R. collegati"). Tali investimenti riguardano esclusivamente O.I.C.R. la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo acquirente. Sul Fondo acquirente non vengono comunque fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli O.I.C.R. collegati acquisiti; inoltre, la commissione verrà applicata sulla parte del patrimonio del Fondo investito in O.I.C.R. collegati a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.
8. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.
9. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

Per i fondi di mercato monetario l'adeguata qualità creditizia deve rispettare i criteri previsti per tale tipologia di fondi dal Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio.

1.2 Caratteristiche delle Classi di quote dei Fondi

1. Le quote di **Classe A** e quelle di **Classe E** sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte direttamente con la SGR o per il tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti.
2. Le quote di **Classe B** prevedono la distribuzione dei ricavi e possono essere sottoscritte direttamente con la SGR o per il tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti.
3. Le quote di **Classe C** sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte:
 - direttamente con la SGR o tramite i Soggetti Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali;
 - da Clienti che agiscono solo in modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" (c.d. "execution only") intendendosi per essa la sottoscrizione di quote effettuata con la SGR o con altri intermediari autorizzati, ivi inclusi i Collocatori, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 43 del sopra citato Regolamento Intermediari. Tale modalità di sottoscrizione non è prevista per la Classe C del Fondo Investimenti Sostenibili.
4. Le quote di **Classe LIFEGATE** sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte sui mercati regolamentati per il tramite degli intermediari partecipanti e secondo le modalità di funzionamento di tali mercati.
5. Le quote di **Classe LIFEGATE SG** sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte direttamente con la SGR.
6. Le quote di Classe C e di Classe E, si distinguono dalle quote di Classe A e di Classe B nonché da quelle di Classe LIFEGATE e di Classe LIFEGATE SG per il diverso regime commissionale applicato, come meglio specificato al successivo art. 3, punto 3.1 "Spese a carico dei Fondi" della presente Parte B del Regolamento.

Inoltre per la Classe C del Fondo Investimenti Sostenibili è previsto un importo minimo di prima sottoscrizione indicato nella Parte C), Modalità di funzionamento, paragrafo I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".

7. In particolare alle quote di Classe LIFEGATE non si applicano le spese a carico dei sottoscrittori di cui all'art.3, punto 3.2. Tuttavia gli intermediari tramite i quali le quote sono negoziate possono applicare oneri di negoziazione. A carico delle quote di Classe LIFEGATE è prevista l'applicazione di una commissione di gestione come quella prevista per la corrispondente Classe A e degli oneri connessi con la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote (cfr. successivo art. 3, punto 3.1 "Spese a carico dei Fondi" della presente Parte B del Regolamento).
8. Le quote di Classe LIFEGATE si differenziano da quelle delle altre classi anche per le modalità di partecipazione. A tali quote non si applicano le modalità di sottoscrizione disciplinate nelle Sezioni I.2, I.3 ed I.4 della Parte C) Modalità di funzionamento.
9. Le quote di Classe LIFEGATE sono immesse nel sistema di gestione accentrativa di Monte Titoli S.p.A. e sono in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativi regolamenti attuativi.

1.3 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

Legenda

Orizzonte temporale dell'investitore:

Brevissimo periodo: inferiore ad un anno

Breve periodo: da 1 anno a 2 anni

Medio periodo: superiore a 2 anni e fino a 4 anni

Medio/Lungo periodo: superiore a 4 anni e fino a 7 anni

Lungo periodo: superiore a 7 anni

NORDFONDO LIQUIDITÀ

Scopo

E' un FONDO DI MERCATO MONETARIO che mira alla conservazione del capitale in un orizzonte temporale di brevissimo periodo con un grado di rischio compreso tra basso e medio/basso.

Il Fondo è conforme a quanto previsto dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 al Titolo V, Capitolo III, Sezione IV, punto 3 "OICR di mercato monetario".

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- derivati

e in depositi bancari.

Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in:

- strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria denominati in Euro:
 - emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti, di adeguata qualità creditizia;
 - emessi da Società, di elevata qualità creditizia;
- OICR di mercato monetario a breve termine e di mercato monetario denominati in Euro, fino al massimo del 10%;
- depositi bancari in Euro fino al massimo del 100%.

La composizione del portafoglio è caratterizzata, nel suo complesso, da una durata residua media non superiore a 6 mesi e da una durata residua contrattuale media non superiore a 12 mesi. Inoltre la durata residua contrattuale degli strumenti finanziari in portafoglio non può essere maggiore di 2 anni, a condizione che il tempo rimanente prima della successiva revisione del tasso d'interesse non sia superiore a 397 giorni e il parametro per la revisione del tasso sia un tasso o indice del mercato monetario.

L'investimento in strumenti finanziari monetari e obbligazionari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Fondo (MTS Italia Monetario). Gli investimenti sono effettuati sulla base di un'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati.

NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE

Scopo

E' un FONDO OBBLIGAZIONARIO AREA EURO che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento, in un orizzonte temporale di breve periodo, con un grado di rischio compreso tra basso e medio.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- derivati

e in depositi bancari.

Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria:

- denominati in Euro;
- di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori;
- emessi da:
 - Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia;
 - Società, di adeguata qualità creditizia; l'investimento in strumenti finanziari di qualità creditizia non adeguata o privi di rating è consentito fino al massimo del 20%.
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti non è consentito.

La duration massima di portafoglio è di 4 anni.

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10%.

L'investimento in depositi bancari in Euro è consentito fino al massimo del 50% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Fondo indicato nella tabella di cui all'art. 3.1 della Parte B. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati; nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari. Sono considerate inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti (breve, medio e lungo) della curva dei tassi dei diversi paesi considerati.

NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO MEDIO TERMINE

Scopo

E' un FONDO OBBLIGAZIONARIO AREA EURO che mira al graduale incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo, con un grado di rischio compreso tra medio/basso e medio/alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- derivati

e in depositi bancari.

Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria;

- denominati in Euro; in altre divise fino al massimo del 20%;
- di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori;
- emessi da:
 - Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia;
 - Società, di adeguata qualità creditizia; l'investimento in strumenti finanziari di qualità creditizia non adeguata o privi di rating è consentito fino al massimo del 20%.
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 20%.

La duration massima di portafoglio è di 8 anni.

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10%.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Fondo indicato nella tabella di cui all'art. 3.1 della Parte B. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati; nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari. Sono considerate inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti (breve, medio e lungo) della curva dei tassi dei diversi paesi considerati.

NORDFONDO OBBLIGAZIONI DOLLARI

Scopo

E' un FONDO OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE che mira al graduale incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo, con un grado di rischio compreso tra medio ed alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- derivati

e in depositi bancari.

Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria;

- denominati in Dollari; in altre divise fino al massimo del 30%;
- di emittenti appartenenti a tutti i settori;
- di emittenti appartenenti ai Paesi di America, Oceania o aderenti all'OCSE, emessi da:
 - Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia;
 - Società, di adeguata qualità creditizia; l'investimento in strumenti finanziari di qualità creditizia non adeguata o privi di rating è consentito fino al massimo del 20%.
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 20%.

La duration massima di portafoglio è di 8 anni.

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10%.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Fondo indicato nella tabella di cui all'art. 3.1 della Parte B. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati; nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari. Sono considerate inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti (breve, medio e lungo) della curva dei tassi dei diversi paesi considerati.

NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI

Scopo

E' un FONDO OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI che mira al graduale incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo, con un grado di rischio compreso tra medio ed alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- derivati

e in depositi bancari.

Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria:

- denominati in qualsiasi valuta;
- di emittenti appartenenti a tutti i settori;
- di emittenti di Paesi Emergenti; fino al massimo del 30% di emittenti di altri Paesi;
- emessi da Società, Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia;
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

La duration massima di portafoglio è di 8 anni.

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10%.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Fondo indicato nella tabella di cui all'art. 3.1 della Parte B. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati; nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari. Sono considerate inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti (breve, medio e lungo) della curva dei tassi dei diversi paesi considerati.

NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO CORPORATE

Scopo

E' un FONDO OBBLIGAZIONARIO CORPORATE che mira al graduale incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo, con un grado di rischio compreso tra medio/basso e medio/alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- Derivati

e in depositi bancari.

Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria;

- denominati in Euro; in altre divise fino al massimo del 20%;
- di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori;
- emessi da Società, Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia;
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 20%.

La duration massima di portafoglio è di 8 anni.

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo del 10%.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10%.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Fondo indicato nella tabella di cui all'art. 3.1 della Parte B. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati; nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari. Sono considerate inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle diverse obbligazioni degli emittenti considerati.

NORDFONDO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Scopo

E' un FONDO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE che mira all'incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo, con un grado di rischio compreso tra medio ed alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni e strumenti monetari
 - azioni
 - O.I.C.R.
 - derivati
- e in depositi bancari.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari:

- denominati in valute dell'Area Europa; in altre divise fino al massimo del 20%;
- di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori;
- di natura convertibile emessi da Società, di qualsiasi qualità creditizia; altri strumenti di natura obbligazionaria e monetaria fino al massimo del 30%, emessi da Società, Stati sovrani, enti locali, organismi internazionali, di qualsiasi qualità creditizia;
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in titoli azionari rivenienti da operazioni di conversione è consentito in via temporanea e fino al massimo del 10%.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 20%.

Il delta del portafoglio è inferiore a 0.7. Il Delta nel caso di un'obbligazione convertibile indica la sensibilità del prezzo del titolo rispetto alle variazioni del sottostante.

L'investimento in strumenti finanziari convertibili è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività; l'investimento in altri strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10%.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al benchmark del Fondo indicato nella tabella di cui all'art. 3.1 della Parte B.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di un'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati, unitamente ad un'analisi economico-aziendale per la selezione di società che abbiano tassi di crescita attesi superiori alla media di mercato (c.d. stile growth) o valutazioni inferiori alle comparabili alternative nel mercato (c.d. stile value); nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari.

INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Scopo

E' un FONDO OBBLIGAZIONARIO MISTO caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale e ambientale oltre che economica, mirando ad un graduale incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo, con un grado di rischio compreso tra medio/basso e medio/alto. La Classe A del Fondo contribuisce ulteriormente a finalità etiche in quanto lo 0,125% del valore complessivo netto di tale Classe alla fine di ogni trimestre (0,50% su base annua), calcolato e prelevato con le modalità di cui all'art. 3.1 del presente Regolamento, viene devoluto ad iniziative benefiche.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni e strumenti monetari
 - azioni
 - O.I.C.R. di qualsiasi tipologia e compatibili con la politica di investimento
 - derivati
- e in depositi bancari.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari:

- denominati in qualsiasi valuta;
- di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori;
- di natura obbligazionaria e monetaria emessi da Società, Stati sovrani, enti locali, organismi internazionali, di qualsiasi qualità creditizia;
- di natura azionaria fino al massimo del 30%, emessi da Società, di qualsiasi capitalizzazione;
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 30%.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 25%.

La duration massima del portafoglio è di 6 anni.

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in strumenti finanziari azionari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo fondamentale, vale a dire analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi di paesi e settori, ed analisi economico-aziendale per la selezione di società che abbiano tassi di crescita sostenibile; il tutto nel rispetto di una adeguata diversificazione degli investimenti. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento e sono di supporto alle sopraccitate analisi.

La SGR, nell'individuare strumenti di investimento capaci di combinare rendimento finanziario con chiari obiettivi di sviluppo sociale ed ambientale, predilige, sia per la componente azionaria sia per la componente obbligazionaria, emittenti impegnati, a titolo esemplificativo, nelle seguenti tematiche: Microfinanza, Salute, Educazione, Commercio Equo Solidale, Housing Sociale, Energie Rinnovabili, Gestione delle Acque e dei Rifiuti. Tali investimenti si realizzano attraverso la selezione di società che si distinguono per l'impegno in questi settori e/o attraverso strumenti obbligazionari dedicati alle tematiche sociali e ambientali, quali, tra gli altri, Green Bond, Vaccine Bond, Housing Bond, Education Support Bond, Climate Bond, Water Bond ed altri bond tematici.

GESTNORD BILANCIATO EURO

Scopo

E' un FONDO BILANCIATO AREA EURO che mira all'incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, con un grado di rischio compreso tra medio ed alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni
 - obbligazioni e strumenti monetari
 - O.I.C.R.
 - derivati
- e in depositi bancari.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari:

- denominati in Euro; in altre divise fino al massimo del 20%;
- di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori;
- di natura obbligazionaria e monetaria fino al massimo del 70%, emessi da:
 - Stati sovrani, enti locali, organismi internazionali, di qualsiasi qualità creditizia;
 - Società, di adeguata qualità creditizia; l'investimento in strumenti finanziari di qualità creditizia non adeguata o privi di rating è consentito fino al massimo del 20%
- di natura azionaria fino al massimo del 70% emessi da società, di qualsiasi capitalizzazione.
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 20%.

La duration massima di portafoglio di 6 anni.

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 70% del totale delle attività.

L'investimento in strumenti finanziari azionari è consentito fino al massimo del 70% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10%.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR per la parte azionaria attua una gestione di tipo fondamentale, vale a dire analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi di paesi e settori, ed analisi economico-aziendale per la selezione di società che abbiano tassi di crescita attesi superiori alla media di mercato (c.d. stile growth) o valutazioni inferiori alle comparabili alternative nel mercato (c.d. stile value); il tutto nel rispetto di una adeguata diversificazione degli investimenti. Per la parte obbligazionaria lo stile di gestione è basato sull'analisi delle principali variabili macroeconomiche, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea, ed alle politiche fiscali adottate dagli Stati; nonché sulla base di analisi di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari. Sono considerate inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti (breve, medio e lungo) della curva dei tassi dei diversi paesi considerati. La selezione dei singoli strumenti si avvale anche di criteri di tipo quantitativo per il controllo dei rischi e per l'ottimizzazione del profilo rischio-rendimento del Fondo.

GESTNORD AZIONI ITALIA

Scopo

E' un FONDO AZIONARIO ITALIA che mira all'incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, con un grado di rischio compreso tra medio/alto e molto/alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni
 - obbligazioni e strumenti monetari
 - O.I.C.R.
 - Derivati
- e in depositi bancari.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari:

- denominati in Euro; in altre divise fino al massimo del 10%;
- di emittenti appartenenti a tutti i settori;
- di emittenti italiani; fino al massimo del 30% in emittenti di altri Paesi;
- di natura azionaria, emessi da società di qualsiasi capitalizzazione;

- di natura obbligazionaria e monetaria fino al massimo del 10%, emessi da Società, Stati sovrani, enti locali, organismi internazionali, di qualsiasi qualità creditizia;
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 10%.

L'investimento in strumenti finanziari azionari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10%.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo fondamentale, vale a dire analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi di paesi e settori, ed analisi economico-aziendale per la selezione di società che abbiano tassi di crescita attesi superiori alla media di mercato (c.d. stile growth) o valutazioni inferiori alle comparabili alternative nel mercato (c.d. stile value); il tutto nel rispetto di una adeguata diversificazione degli investimenti. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento e sono di supporto alle sopraccitate analisi.

GESTNORD AZIONI EUROPA

Scopo

E' un FONDO AZIONARIO EUROPA che mira all'incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, con un grado di rischio compreso tra medio/alto e molto/alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni
- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R.
- derivati

e in depositi bancari.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari:

- denominati in valute dell'Area Europa; in altre divise fino al massimo del 10%;
- di emittenti appartenenti a tutti i settori;
- di emittenti appartenenti ai Paesi dell'Area Europa; fino al massimo del 10% di emittenti di altri Paesi;
- di natura azionaria, emessi da società di qualsiasi capitalizzazione;
- di natura obbligazionaria e monetaria fino al massimo del 10%, emessi da Società, Stati sovrani, enti locali, organismi internazionali, di qualsiasi qualità creditizia;
- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC.

L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 10%.

L'investimento in strumenti finanziari azionari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.

L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 10%.

L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo fondamentale, vale a dire analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi di paesi e settori, ed analisi economico-aziendale per la selezione di società che abbiano tassi di crescita attesi superiori alla media di mercato (c.d. stile growth) o valutazioni inferiori alle comparabili alternative nel mercato (c.d. stile value); il tutto nel rispetto di una adeguata diversificazione degli investimenti. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento e sono di supporto alle sopraccitate analisi.

INVESTIMENTI STRATEGICI

Scopo

E' un FONDO BILANCIATO che mira all'incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, con un grado di rischio compreso tra medio e alto.

Oggetto

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni
- obbligazioni e strumenti monetari
- O.I.C.R. di qualsiasi tipologia e compatibili con la politica di investimento
- derivati

e in depositi bancari.

Politica di investimento

La SGR attua una politica di investimento in strumenti finanziari:

- denominati in qualsiasi valuta;
- di emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori;
- di natura obbligazionaria e monetaria, emessi da Società, Stati sovrani, enti locali, organismi internazionali, di qualsiasi qualità creditizia;
- di natura azionaria, emessi da società di qualsiasi capitalizzazione;

- quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 30%.
L'investimento in strumenti finanziari azionari è consentito fino al massimo del 60% del totale delle attività.
L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari è consentito fino al massimo del 100% del totale delle attività.
L'investimento in O.I.C.R. è consentito fino al massimo del 25% e può includere OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria, azionaria, ovvero in indici collegati alle commodities.
La duration massima del portafoglio è di 6 anni.
L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 30% del totale delle attività.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.2.
L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
La SGR attua una gestione di tipo fondamentale, vale a dire analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi di paesi e settori, ed analisi economico-aziendale per la selezione di società che abbiano tassi di crescita attesi superiori alla media di mercato (c.d. stile growth) o valutazioni inferiori alle comparabili alternative nel mercato (c.d. stile value); il tutto nel rispetto di una adeguata diversificazione degli investimenti. Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento e sono di supporto alle sopraccitate analisi.

ART. 2) PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

2.1. Tutte le classi dei Fondi di cui al presente Regolamento, tranne la Classe B di Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine e di Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti, sono unicamente del tipo ad accumulazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

2.2. Le quote di Classe B sono del tipo a distribuzione dei ricavi; i ricavi realizzati ed afferenti a detta Classe sono pertanto distribuiti semestralmente ai partecipanti a tale Classe secondo le modalità di seguito indicate.

2.3. La SGR provvede alla distribuzione ai partecipanti alla Classe B, in tutto o in parte, dei proventi conseguiti nella gestione del Fondo ed afferenti alla stessa Classe con periodicità semestrale (con riferimento all'ultimo giorno di calcolo della quota dei mesi di giugno e dicembre).

2.4. I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dai ricavi netti risultanti dallo sbilancio delle seguenti voci della sezione reddituale della Relazione di gestione del Fondo:

- A1) Proventi da investimenti su strumenti finanziari quotati
- B1) Proventi da investimenti su strumenti finanziari non quotati
- D1) Interessi attivi e proventi assimilati su Depositi Bancari
- F) Altre operazioni di gestione
- G) Oneri Finanziari
- I1) Interessi attivi su disponibilità liquide

La SGR, secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione, potrà inoltre procedere alla distribuzione in tutto o in parte dell'utile netto da realizzo su titoli (valori positivi delle voci A2 e B2 della Sezione Reddituale), nonché del risultato netto delle operazioni in strumenti finanziari derivati (valori positivi delle voci A4 e C1 della Sezione Reddituale) rilevati nella Relazione di gestione.

La quota dei proventi distribuibili afferenti alla Classe B viene determinata in base al patrimonio di ciascuna Classe di quote noto alla data di approvazione della Relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (semestrale).

2.5. L'ammontare così distribuito non rappresenta il risultato effettivo della Classe B del Fondo nel periodo, in quanto non vengono presi in considerazione, tra l'altro, né le plusvalenze e minusvalenze, né gli oneri di gestione. Per tali ragioni la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione della Classe B del Fondo (variazione del valore della quota) rappresentando, in tale caso, un rimborso parziale del valore delle quote di Classe B.

La distribuzione dei ricavi e dell'utile netto da realizzo su titoli nonché del risultato delle operazioni in strumenti finanziari derivati non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote della Classe B o di frazioni di esse ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

2.6. Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione dei proventi (semestrale), determina l'ammontare spettante a ciascuna quota di Classe B e stabilisce la data dalla quale i proventi sono messi in pagamento. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione di gestione.

L'ammontare spettante ad ogni quota di Classe B e la data di distribuzione sono pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa.

2.7. Hanno diritto alla distribuzione dei proventi i partecipanti alla Classe B noti il giorno di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Relazione di gestione del Fondo relativo al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (Semestrale). Il pagamento dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato fisico di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario delle cedole e in caso di certificato nominativo dell'intero certificato e delle relative cedole. I proventi sono corrisposti al partecipante alla Classe B in numerario tramite bonifico. Spetta al partecipante di fornire ed aggiornare le proprie coordinate bancarie al fine dell'accreditamento sul proprio conto corrente dei proventi distribuiti. Qualora dette coordinate non siano comunicate o risultino errate, la SGR provvede alla distribuzione dei proventi mediante assegnazione al partecipante di quote di Classe B in esenzione del pagamento di diritti o spese.

2.8. Nel caso in cui le quote siano immesse nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, qualora l'importo complessivo spettante al partecipante alla Classe B, al netto degli oneri fiscali applicabili, non superi i 20 (venti) euro, la SGR provvederà alla distribuzione dei proventi mediante assegnazione di quote della stessa

Classe, in esenzione del pagamento di diritti o spese. In tale caso il giorno di riferimento per la determinazione del valore della quota è il primo giorno di pagamento dei proventi.

Nel caso in cui le quote siano rappresentate da un certificato fisico alla presentazione della cedola verranno pagati anche gli importi pari od inferiori a 20 (venti) euro.

2.9. Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo, i proventi destinati alla distribuzione, che al netto degli oneri fiscali applicabili siano superiori a 20 (venti) euro, possono essere totalmente reinvestiti in uno dei seguenti Fondi gestiti dalla SGR e scelto dal partecipante:

- Gestnord Azioni Italia
- Gestnord Azioni Europa
- Gestnord Bilanciato Euro
- Investimenti Strategici

Per tutti coloro che si trovano nelle condizioni di poter accedere alla Classe C, gli importi rivenienti dalla distribuzione del provento confluiranno nella Classe C.

Qualora l'importo netto sia pari o inferiore a 20 (venti) euro, la SGR provvederà alla distribuzione dei proventi mediante assegnazione di quote della stessa Classe B, in esenzione del pagamento di diritti o spese, come indicato al precedente punto 8.

La scelta del reinvestimento dei proventi potrà essere attivata anche successivamente alla sottoscrizione e resterà valida fino a revoca. La richiesta di attivazione o revoca di tale scelta dovrà pervenire alla SGR entro il giorno precedente quello di quotazione ex cedola.

L'importo dei proventi, già nettizzati degli oneri fiscali, verrà reinvestito al netto del diritto fisso di euro 0,75 al valore della quota del Fondo di destinazione prescelto del primo giorno di pagamento dei proventi della Classe B dei fondi Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine e Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti.

2.10. I diritti rivenienti dalle cedole non riscosse si prescrivono ai sensi di legge a favore del Fondo a decorrere dalla data del pagamento come sopra stabilita. Qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del Rendiconto finale di liquidazione del Fondo, detti diritti si prescrivono a favore della SGR.

ART. 3) REGIME DELLE SPESE

3.1. Spese a carico dei Fondi

1. Le spese a carico dei Fondi sono rappresentate da:

- **una provvigione di gestione** a favore della SGR calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo il primo giorno bancario lavorativo del trimestre successivo, così determinata:

Denominazione dei Fondi	Classe A	Classe B	Classe C	Classe E	Classe LIFEGATE	Classe LIFEGATE SG
Nordfondo Liquidità	0,325% su base annua		0,175% su base annua			
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine	0,625% su base annua	0,625% su base annua	0,325% su base annua			
Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine	0,925% su base annua		0,475% su base annua			
Investimenti Sostenibili	1,000% su base annua		0,750% su base annua		1,000% su base annua	1,000% su base annua
Nordfondo Obbligazioni Dollari	1,025% su base annua		0,525% su base annua			
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate	1,025% su base annua		0,525% su base annua			
Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti	1,525% su base annua	1,525% su base annua	0,775% su base annua			
Nordfondo Obbligazioni Convertibili	1,525% su base annua		0,775% su base annua			
Gestnord Bilanciato Euro	1,825% su base annua		0,925% su base annua			
Gestnord Azioni Italia	1,825% su base annua		0,925% su base annua			
Gestnord Azioni Europa	1,825% su base annua		0,925% su base annua			
Investimenti Strategici	1,60% su base annua		0,40% su base annua	2,10% su base annua		

- **per il Fondo Investimenti Sostenibili**, limitatamente alla Classe A: contributo devoluto a finalità etiche pari allo 0,50%, su base annua, del valore complessivo netto di tale Classe, calcolato con le modalità previste per il calcolo della commissione di gestione e prelevato una volta all'anno nell'esercizio successivo dopo l'approvazione della relativa Relazione di gestione.
- **una provvigione di incentivo (definita anche commissione di performance o di overperformance)**: la provvigione di incentivo, pari al 20% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare, è dovuta per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento ad eccezione del Fondo Nordfondo Liquidità per il quale non è prevista e del Fondo Investimenti Sostenibili la cui provvigione di incentivo, per tutte le Classi (Classe A, Classe C, Classe LIFEGATE e Classe LIFEGATE SG), è pari al 10% dell'extraperformance maturata nel corso dell'anno solare. Si definisce extraperformance la differenza, se positiva, tra l'incremento percentuale del valore della quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) e l'incremento percentuale del valore del benchmark relativi al medesimo periodo.

In ogni caso la commissione sarà dovuta esclusivamente:

- nel caso di variazione positiva del valore della quota del Fondo durante il periodo di riferimento (coincidente con i dodici mesi dell'anno solare);
- con performance del Fondo superiore alla performance del benchmark; qualora la performance del Fondo fosse positiva e quella del benchmark fosse negativa, quest'ultima sarà considerata pari a zero;
- per un importo pari al 20%, e nel caso del Fondo Investimenti Sostenibili pari al 10%, dell'overperformance sul minore ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance.

Il calcolo della commissione sarà eseguito giornalmente confrontando l'ultimo valore disponibile della quota del Fondo (NAV) con l'ultimo NAV del Fondo dell'anno solare precedente. In caso di performance del Fondo superiore a quella del benchmark nel medesimo periodo (rispettando contestualmente le condizioni sopra esposte) verrà effettuato l'accantonamento in apposito conto. Al contrario, nel caso di performance del Fondo inferiore a quella del benchmark, la differenza verrà restituita al patrimonio del Fondo, secondo il criterio della compensazione, fino a concorrenza del patrimonio accantonato.

L'importo della commissione di incentivo, noto quindi soltanto alla fine del periodo di riferimento (l'intero anno solare), verrà prelevato il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'esercizio.

La somma della percentuale annua della provvigione di gestione e della percentuale della provvigione di incentivo non potrà essere superiore al 5% annuo.

Benchmark di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance:

Il benchmark di riferimento viene confrontato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sui proventi conseguiti dal Fondo (si rettifica la performance del benchmark in base all'aliquota fiscale in vigore per la tassazione dei proventi).

FONDI	BENCHMARK
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine	50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index 1-3 anni in EUR; 50% MTS Italia Monetario
Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine	70% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR; 30% MTS Italia Monetario
Nordfondo Obbligazioni Dollari	95% BofA Merrill Lynch U.S. Treasury Index in EUR; 5% MTS Italia Monetario
Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti	60% JP Morgan Emerging Bond Index Global Diversified in EUR; 30% JP Morgan Euro EMBI Global Diversified Index in EUR; 10% MTS Italia Monetario
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate	100% BofA Merrill Lynch EMU Non-Financial Corporate Index in EUR
Nordfondo Obbligazioni Convertibili	95% Exane Europe Convertible Bond Index in EUR; 5% MTS Italia Monetario
Investimenti Sostenibili	50% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate Index in EUR; 20% BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate Index in EUR; 15% MTS Italia Monetario; 15% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index.
Gestnord Bilanciato Euro	50% Euro Stoxx Net Return EUR Index; 50% BofA Merrill Lynch EMU Direct Gov.bond Index in EUR
Gestnord Azioni Italia	95% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. Index in EUR; 5% MTS Italia Monetario
Gestnord Azioni Europa	95% Stoxx Europe 600 Net Return EUR Index; 5% MTS Italia Monetario
Investimenti Strategici	55% BofA Merrill Lynch Euro Broad Market Index in EUR, 35% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index, 10% MTS Italia Monetario

Gli indici utilizzati tengono conto delle complessive caratteristiche di ciascun fondo (natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento, aree geografiche di riferimento, composizione del portafoglio, stile gestionale, ecc.) e, secondo le valutazioni della SGR, sono coerenti con le politiche di investimento che si intendono perseguire in relazione a ciascun fondo.

- **competenze dovute al Depositario**, per le funzioni da questo svolte comprensive del calcolo del valore della quota; tali competenze consistono in una commissione calcolata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, determinata secondo le seguenti percentuali massime, oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti:

- per i Fondi Monetari e Obbligazionari, compreso il Fondo Obbligazionario Misto Investimenti Sostenibili: 0,099% su base annua;
 - per i Fondi Bilanciati, Azionari e Flessibili: 0,119% su base annua;
 - **oneri connessi con la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote**, con esclusivo riferimento alla Classe di quote ammessa alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
 - **oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei titoli e le relative imposte;**
 - **spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);**
 - **spese di pubblicazione del valore unitario della quota, degli avvisi del pagamento delle cedole qualora il Fondo preveda la distribuzione dei proventi, degli avvisi obbligatori e dei prospetti periodici del Fondo, costi di stampa e di diffusione dei documenti destinati al pubblico, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;**
 - **oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo;**
 - **oneri fiscali di pertinenza del Fondo;**
 - **spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;**
 - **contributo di Vigilanza Consob.**
2. Il pagamento dei suddetti oneri è effettuato con prelievo dalle disponibilità del Fondo presso il Depositario, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
3. Nel caso in cui il patrimonio del Fondo investa in O.I.C.R. collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli O.I.C.R. acquisiti, e dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc).

3.2. Spese a carico dei Sottoscrittori

1. Per la Classe A, la Classe B (ove prevista), la Classe C di ciascun Fondo e per la Classe LIFEGATE SG del Fondo Investimenti Sostenibili, sull'ammontare lordo versato dal Sottoscrittore, relativamente a sottoscrizioni sia con versamento in unica soluzione sia con adesione a programmi di accumulazione nonché a versamenti successivi, la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione del 2% ad eccezione dei Fondi Nordfondo Liquidità e Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine per i quali la commissione di sottoscrizione è dello 0,5% e di Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine per il quale la commissione di sottoscrizione è dell'1%.
2. Per ciascun Fondo è a carico dei Sottoscrittori un diritto fisso per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di switch. Tale diritto fisso è di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di switch mentre è di 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, switch programmati compresi e reinvestimenti opzionali dei proventi di cui al punto 9 del precedente articolo 2. Tali diritti fissi possono essere aggiornati con periodicità annuale sulla base della variazione positiva intervenuta con riferimento all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come rilevato dall'ISTAT; l'aumento così ottenuto verrà arrotondato per eccesso ai successivi 5 centesimi di euro. Per ciascun Fondo inoltre sono a carico dei Sottoscrittori gli eventuali oneri fiscali connessi con la sottoscrizione ed il suo perfezionamento e le eventuali altre spese di seguito indicate che la SGR potrà, limitatamente alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno indicati di volta in volta al Partecipante interessato, prelevare dagli importi versati dai Sottoscrittori, quali costo del certificato e della spedizione dello stesso, qualora ne venga richiesta l'emissione da parte del Sottoscrittore.
3. I soggetti incaricati del Collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

C. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,30 (quindici e trenta), notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Nel caso in cui il Fondo emetta quote, dirette a compensare l'eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato, il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,30, notizia certa della sottoscrizione.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.

7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento. Nel caso di quote emesse per compensare l'eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato per le quali ricorrono le condizioni di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, par. 4.2.1, nota 16 del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, le stesse sono regolate il terzo giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 500,00 euro ad eccezione della Classe C del Fondo Investimenti Sostenibili per il quale l'importo minimo della prima sottoscrizione è pari a 5.000,00 euro;
 - partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3. Tale modalità di partecipazione non è prevista per la Classe C del Fondo Investimenti Sostenibili;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.4.
 2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 5.
 3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, del Fondo o dei Fondi o della Classe di quote al quale o ai quali si riferisce la sottoscrizione, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
 4. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario, emesso esclusivamente dal sottoscrittore, o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR con indicazione della SGR stessa e a seguire Rubrica Fondi Comuni;
 - bonifico bancario o bonifico postale a favore del conto intestato alla SGR con indicazione della denominazione della SGR stessa e a seguire – Rubrica Fondi Comuni (in essere presso il Depositario) - alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
 - vaglia postale;
 - carta di credito di società convenzionata; in tal caso il Sottoscrittore compila un modulo di addebito che la SGR provvede a trasmettere alla società emittente la carta di credito entro il giorno lavorativo successivo a quello della sua ricezione; i versamenti tramite carta di credito sono da considerarsi come effettuati tramite bonifico;
 - autorizzazione permanente di addebito su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.
- Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.
5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili sono il bonifico bancario e postale nonché la carta di credito. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II "Quote e Certificati di partecipazione", della presente Parte C.
 6. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
 7. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
 8. Dopo la prima sottoscrizione, le operazioni di sottoscrizione di quote sia di Fondi già sottoscritti sia di altri Fondi anche istituiti successivamente e rientranti nel sistema Fondi Aperti Gestnord Fondi, portati a conoscenza dell'investitore mediante l'informativa inviata dalla SGR, come pure le operazioni di passaggio tra i Fondi suddetti non danno luogo alla conclusione di un nuovo contratto ma costituiscono l'esercizio di una facoltà originariamente riconosciuta al partecipante. Ne consegue che a tali operazioni non si applica il diritto di recesso di cui alla sezione I.1, punto 6, della presente Parte C "Modalità di funzionamento".
 9. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo. Tale modalità di partecipazione non è prevista per la Classe C del Fondo Investimenti Sostenibili.
 2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento;
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
 - l'importo corrispondente a n. 1 versamento, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
 3. I programmi di accumulazione di capitale prevedono per ciascun Fondo un complesso di 60, 120 o 180 versamenti, da effettuarsi con cadenza di norma mensile.
 4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
E' facoltà della SGR accettare versamenti successivi sui programmi di accumulazione per importi diversi dal versamento unitario o dai suoi multipli. Le relative sottoscrizioni si perfezionano con le stesse modalità previste per i versamenti in un'unica soluzione.
 5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 4 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
 6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico; è altresì facoltà del sottoscrittore che abbia completato il programma di accumulazione di proseguire i versamenti.
 7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti, salvo espressa richiesta del sottoscrittore di ricevere conferma a fronte di ogni versamento.
 8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti.
- Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I.4 Operazioni di passaggio tra fondi (switch⁽¹⁾).

1. Il Partecipante può chiedere il trasferimento di quote del Fondo in quote di altro Fondo gestito dalla SGR mediante richiesta scritta di rimborso totale o parziale delle quote possedute e di contestuale sottoscrizione per un controvalore pari all'importo da rimborsare. Nel caso di trasferimento alla Classe B, dovrà essere indicato il codice IBAN del partecipante.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. Verificata la disponibilità delle quote, il rimborso e la conseguente sottoscrizione vengono regolati sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della richiesta di trasferimento, intendendosi pervenute in giornata le richieste ricevute dalla SGR entro le ore 15.30 (quindici e trenta), fatto salvo quanto previsto ai due successivi commi.
5. Ove la/le richiesta/e di trasferimento ad altro Fondo abbia/abbiano singolarmente o globalmente ad oggetto quote del valore di importo pari o superiore al 5% del valore del patrimonio netto del Fondo del giorno precedente la ricezione della/e richiesta/e ovvero la richiesta di trasferimento sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso e quindi la conseguente sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie là dove sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono stati portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostruire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno dalla data di ricezione della richiesta. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso. Nel caso di più richieste di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente punto verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse e possono essere emessi solo in forma nominativa.
2. Il Depositario, su indicazione della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

¹ Con il termine switch si intende un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singole partecipanti. E' facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
6. Qualora il sottoscrittore chieda l'emissione del certificato e ne richieda l'invio, il Depositario provvederà ad inoltrare il certificato all'indirizzo desiderato a rischio e spese del sottoscrittore, ivi compreso il costo del trasporto assicurato.
7. L'emissione dei certificati al portatore è stata possibile fino al 27 giugno 2014.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'Organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione. La sospensione può avvenire anche in caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio di ciascun Fondo.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – fermo restando la descrizione dell'evento nella Relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda debitamente sottoscritta. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza qualora le quote siano immesse nel certificato cumulativo ed i mezzi di pagamento prescelti siano il bonifico bancario o l'accredito in conto.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo/Classe oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;

- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
 5. Fatto salvo quanto indicato al successivo punto 7, il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15,30 (quindici e trenta).
 6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
 7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in quest'ipotesi sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
- Ove la/le richiesta/e di rimborso abbia/abbiano singolarmente o globalmente ad oggetto quote del valore di importo pari o superiore al 5% del valore del patrimonio netto del Fondo del giorno precedente la ricezione della/e richiesta/e ovvero la richiesta di rimborso sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie là dove sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono stati portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno dalla data di ricezione della richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso. Nel caso di più richieste di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente punto verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
 9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
 10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.
 11. Qualora le domande di rimborso siano riferite a quote per le quali è in corso il riscontro del buon fine del mezzo di pagamento, l'erogazione degli importi è sospesa sino a che sia concluso il predetto accertamento, ovvero sia decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Durante il periodo di sospensione le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso il Depositario in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Fatto salvo quanto indicato al precedente punto 3 della sezione VI.1, nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il rimborso avviene di regola a mezzo bonifico in favore del Sottoscrittore. Solo su esplicita richiesta di quest'ultimo potrà avvenire presso il Depositario a mezzo contanti ovvero a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso all'ordine del Sottoscrittore.
2. Nel caso in cui l'avente diritto richieda che il rimborso avvenga a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso all'ordine dello stesso, ciò avverrà a rischio e spese del richiedente.
3. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote sottoscritte nel certificato cumulativo al portatore, ad eccezione dei partecipanti alla Classe B, può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
 - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
4. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
5. L'invio della lettera di conferma dell'avvenuto disinvestimento avviene con cadenza semestrale salvo che il partecipante ne richieda l'invio a fronte di ogni operazione.
6. Il rimborso programmato delle quote viene effettuato al valore unitario che queste hanno nel giorno prestabilito dal sottoscrittore; qualora tale giorno non coincida con quello di valorizzazione il rimborso verrà eseguito in base al valore della quota immediatamente successivo. L'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso impartite.

7. Nel caso in cui il controvalore delle quote di pertinenza del partecipante non raggiunga, alla data individuata per la valorizzazione, l'ammontare dell'importo programmato, l'operazione richiesta verrà effettuata nei limiti dell'importo corrispondente al valore di tutte le quote di pertinenza.
8. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR almeno trenta giorni prima della data prestabilita per il rimborso.
9. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità il partecipante ha altresì la facoltà di chiedere alla SGR di non procedere a singoli disinvestimenti in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso.
10. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.
11. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'Organo Amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'Organo di Controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'Organo Amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sua spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

Avviso: nel caso di errata valorizzazione del valore della quota, la soglia massima entro la quale la SGR può astenersi dal reintegrare i Partecipanti che abbiano disinvestito ad un valore inferiore a quello corretto è pari a 10 Euro.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) Le quote di Classe A, di Classe C e di Classe E del fondo Investimenti Strategici sono sottoscrivibili a partire dal 14 aprile 2016 (data di attivazione del nuovo Fondo); pertanto la relativa commissione di incentivo per l'anno 2016 sarà calcolata dalla suddetta data fino a fine 2016.
- 2) Per la Classe LIFEGATE del Fondo Investimenti Sostenibili il valore unitario iniziale delle quote nel giorno di avvio delle negoziazioni sarà pari a 100 euro. La data di avvio delle negoziazioni delle quote di Classe LIFEGATE sarà comunicata con apposito avviso di Borsa Italiana.
- 3) Il valore unitario iniziale delle quote di Classe LIFEGATE SG del Fondo Investimenti Sostenibili sarà pari a 100 euro.
- 4) La provvigione di incentivo della Classe LIFEGATE e della Classe LIFEGATE SG del Fondo Investimenti Sostenibili relativa all'anno 2016 non sarà applicata.